

## **TI\_GERICHTE 14.2017.48 vom 1. Juni 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-06-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2017.48](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.48)

FR: TI\_GERICHTE 14.2017.48 du 1 juin 2017

IT: TI\_GERICHTE 14.2017.48 del 1 giugno 2017

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Imposta cantonale su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. Interessi di mora e tassa di diffida. Limitato potere di cognizione del giudice del rigetto

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l'istanza senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi in modo generale ai "mezzi di prova prodotti" e alle osservazioni dell'escusso, senza però chinarsi sulle stesse.

#### **E. 4**

Nel suo conciso reclamo, RE 1 rimprovera al primo giudice di non avere approfondito e valutato, nella sua decisione, "l'intera contesa fiscale". Contesta pertanto la tassa cantonale calcolata su un capitale di fr. 205'885.– e chiede nuovamente davanti a questa Camera, sentendosi "totalmente ignorato", di ricevere copia del documento dettagliato per "chiarire il dubbio".

#### **E. 5**

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

#### **E. 5.1**

Giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Stahelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione "cresciute in giudicato" (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

#### **E. 5.2**

Nella fattispecie lo Stato del Canton Ticino fonda la propria pretesa nei confronti di RE 1 sulla decisione di tassazione del 12 febbraio 2016 relativa all'imposta cantonale annua "su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza" (art. 38 LT), calcolata in fr. 4'116.– sulla scorta dell'aliquota determinante del 2% (art. 38 cpv. 2 LT) applicata al capitale imponibile accertato in fr. 205'800.–. Poiché passata in giudicato – come risulta dal timbro apposto in calce alla stessa – la decisione costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (nel senso degli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 LT) per l'imposta e gli

interessi del 2.5% maturati dal 17 febbraio 2017 (come richiesto nell'istanza di rigetto). Il reclamante, infatti, non asserisce di aver inoltrato reclamo all'Ufficio circondariale di tassazione entro il termine di trenta giorni indicato sulla decisione.

### **E. 5.3**

Il rigetto va confermato anche per quanto concerne gli interessi di mora, di fr. 89.75, maturati dalla scadenza di pagamento del 2 aprile 2016 fino al 16 febbraio 2017, così come risulta dal conteggio accluso all'istanza. Il saggio, del 2,5%, degli interessi maturati e correnti si fonda sulla legge ( art. 6 cpv. 1,

### **E. 5.4**

L'escutente non ha invece prodotto la diffida del 5 luglio 2016 per cui pretende di prelevare la tassa di fr. 50.– posta in esecuzione, allegando all'istanza di rigetto unicamente un semplice conteggio di stessa data. In assenza della diffida stessa o di una decisione separata che accertasse l'obbligo dell'escusso di pagarla, il Giudice di pace non era autorizzato a rigettare l'opposizione in via definitiva anche per tale importo, stante il carattere documentale della procedura (sopra consid. 2). S'impone pertanto, d'ufficio, di accogliere parzialmente il reclamo su questo punto e di riformare il giudizio di primo grado nel senso dell'ammissione parziale dell'istanza limitatamente a fr. 4'205.75 (fr. 4'116.– più gli interessi di fr. 89.75 maturati fino al 16 febbraio 2017), oltre agli interessi correnti del 2.5% su fr. 4'116.– dal 17 febbraio 2017. 6. In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Nel caso concreto, come d'altronde già avvenuto per le “ imposte speciali 2014 ” del Comune di \_\_\_\_\_ oggetto della sentenza emessa il 29 marzo 2017 da questa Camera (inc. 14.2016.307), ancora una volta RE 1 non si avvale di nessuna delle sopra indicate eccezioni liberatorie, ma tenta nuovamente di rimettere in discussione la decisione fiscale rimproverando al Giudice di pace di non aver valutato “ l'intera contesa fiscale ” e chiedendo una copia del documento dettagliato “ per chiarire il dubbio ”. Orbene, tali richieste sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto, funzionalmente incompetente per statuire in ambito fiscale. Esse sarebbero dovute semmai essere presentate con un reclamo alla competente autorità di tassazione entro il termine indicato in calce alla decisione. Non essendo ciò stato il caso, come ben noto al reclamante in seguito alla sentenza del 29 marzo 2017 citata in precedenza (consid. 6), essa è divenuta definitiva e vincola questa Camera, ovvero limitatamente agli importi stabiliti con una decisione prodotta dall'istante (sopra, consid. 5.2-5.4). 7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto esprimersi sul reclamo. Sempre in considerazione dell'esiguità della modifica di quanto deciso dal Giudice di pace, il dispositivo sulle spese processuali può rimanere invariato. 8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'255.75 complessivi (fr. 4'116.– + fr. 89.75 + fr. 50.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato: 1. L'istanza è

parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 4'205.75 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 4'116.– dal 17 febbraio 2017. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

## **E. 9**

cpv. 2 e tabella riassuntiva del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2016 [BU 58/2015 575-576]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.